

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione, durata, decorrenza.

Art. 2 Interpretazione autentica.

TITOLO II – RISORSE DECENTRATE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 3 Quantificazione delle risorse.

Art. 4 Criteri per la destinazione delle risorse finanziarie stabili.

Art. 5 Criteri per la destinazione delle risorse finanziarie variabili.

Art. 6 Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018).

Art. 7 Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche.

Art. 8 Indennità correlata alle condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018).

Art. 9 Risorse per retribuzione di posizione e risultato (art. 7, c. 4, lett. u e 15), CCNL 2018).

Art. 10 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018).

TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE

Art. 11 Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018).

TITOLO IV – CONDIZIONI DI LAVORO

Art. 12 Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018).

Art. 13 Orario di lavoro (artt. 22 e 25, CCNL 2018).

Art. 14 Flessibilità dell'orario di lavoro (art. 17, c. 4, CCNL 6.7.1995).

Art. 15 Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000).

Art. 16 Turnazioni (art. 23, CCNL 2018).

Art. 17 Indennità di reperibilità (art. 24, CCNL 2018).

Art. 18 Norma conclusiva e di rinvio.

ALLEGATO 1 Allocazione e destinazione delle risorse decentrate 2019

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, a smaller signature, and a set of initials.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione, durata e decorrenza

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso il Comune di Campiglia Marittima, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione. Il contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 del CCNL 21/05/2018.
2. Le norme del presente contratto entreranno in vigore con decorrenza dal 01 gennaio 2019 salvo diversa prescrizione indicata nei singoli articoli e conserveranno la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di una nuova disposizione legislativa o di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.
3. Le parti convengono che i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie saranno negoziati con cadenza annuale mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
4. Il presente CCDI, dalla data di sottoscrizione, sostituisce ogni precedente accordo e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono col medesimo disciplinati.
5. Nel presente CCDI la citazione di norme contrattuali senza ulteriore specificazione deve essere intesa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 maggio 2018.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione delle clausole del CCDI, la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro 20 giorni dalla richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato della controversia, come organo di interpretazione autentica.
2. La richiesta di convocazione delle delegazioni, consegnata a mano, inviata per lettera raccomandata o per PEC, deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione, facendo riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3. Gli eventuali accordi di interpretazione autentica sottoscritti dalle parti sono soggetti alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituiscono le clausole controverse con efficacia retroattiva sin dall'inizio della vigenza del presente CCDI. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate.

TITOLO II - RISORSE DECENTRATE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 3 - Quantificazione delle risorse (art. 67)

1. Il Fondo risorse decentrate oltre alle somme consolidate stabili relative all'anno 2017 (art. 67 c. 1) e agli incrementi ai sensi del 2° comma dell'art. 67, sarà alimentato, nella sua componente variabile in tutti i casi in cui siano configurabili le previsioni del 3° comma dell'art. 67, integrate ogni singolo anno, compatibilmente con la disponibilità di bilancio con le somme previste dal successivo 4° comma;



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, initials 'ul' and 'se' in the middle right, and a signature at the bottom left. A small number '2' is written next to the bottom signature.

2. La componente stabile sarà incrementata, ai sensi della lett. a) del 5° comma dell'art. 67 qualora fosse incrementata la dotazione organica dell'Ente al fine di sostenere i maggiori oneri del personale;
3. Nel caso in cui vi fosse disponibilità di bilancio, nel rispetto del limite ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 o di successive disposizioni sopravvenute, l'amministrazione valuterà l'integrazione delle risorse variabili ai sensi della lett. b) del 5° comma dell'art. 67;

Art. 4 – Criteri per la destinazione delle risorse finanziarie stabili

1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare nell'ordine, in base alle scelte organizzative operate dall'Ente, le seguenti voci:

Indennità di comparto quota carico fondo (art.68, co.1)
Progressioni Orizzontali storiche (art.68, co.1)
Personale Educativo Asili Nido (art.68, co. 1)
Disagio, rischio, maneggio valori (art.68, co.2, lett.c) e art. 70-bis)
Indennità turno, reperibilità e giornata festiva (art.68, co. 2, lett.d)
Specifiche responsabilità (art.68, co.2, lett.e) e art.70-quinques)
Indennità di funzione e servizio esterno (art.68, co.2, lett.f) e art.56-sexies)
Progressioni Orizzontali dell'anno (art.68, co.2, lett.j)

2. Le parti concordano di destinare al finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali dell'anno tutte le risorse disponibili che residuano dal finanziamento del modello organizzativo scelto dall'Ente.
3. Le scelte del modello organizzativo che incidono sul fondo devono essere preventivamente comunicate e, entro i limiti posti dalla legislazione vigente, concordate con i rappresentanti dei lavoratori anche al fine di valutarne l'impatto sulla distribuzione delle risorse.

Art. 5 – Criteri per la destinazione delle risorse finanziarie variabili

1. La parte variabile del fondo, distinta nelle sue componenti soggette al limite posto dal 2° comma art. 23 del D.Lgs 75/2017 e quelle escluse da esso, è destinata a remunerare, le "performance" e quindi il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Ente e le specifiche attività, previste da norme imperative e/o contrattuali, poste in essere dal personale. Le risorse disponibili per le "performance" saranno destinate a remunerare: il grado raggiungimento degli obiettivi complessivi (performance collettiva) e la partecipazione di ogni singolo dipendente al loro perseguimento (performance individuale). Tale ripartizione sarà fissata dalla contrattazione annuale decentrata relativa alla parte economica osservando il limite minimo del 30% del totale delle risorse di cui all'art. 67 comma 3, ad esclusione delle lett. c), f), g) da destinare alla performance individuale. Nel 2019, previa verifica della realizzazione dei risparmi derivanti dalle frazioni di RIA del personale che cesserà dal servizio nel corso dell'anno, in applicazione dell'art. 67 comma 3 lett. d), le risorse assegnate alle performance sono ripartite:

ul

Sti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

